

N.1146 \2016

Il giudice,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza osserva quanto segue.

Parte resistente nella memoria di costituzione ( cfr. pag n. 6) ha rilevato genericamente la sussistenza di controinteressati in relazione alla domanda della ricorrente.

E', però, necessario per valutare l'effettiva sussistenza della necessità di integrare il contraddittorio che parte resistente provveda ad una loro specifica indicazione o che comunque dia atto che nelle graduatorie vi sono effettivamente dei controinteressati, specificando in quali graduatorie se GAE o d'istituto al fine di provvedere all'integrazione del contraddittorio.

E' altresì necessario considerato che il ricorso sul punto è in parte equivoco che parte ricorrente precisi se la sua pretesa è svolta unicamente nei confronti dei docenti non specializzati in sostegno inseriti nelle GAE o anche nei confronti dei docenti specializzati ed inoltre se si riferisce anche ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto a cui fa riferimento il MIUR.

Si osserva , poi, che dal combinato disposto degli artt. 7 e 9 del CCNI emerge che la copertura dei posti di sostegno con docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune deve avvenire a domanda e che nel caso di specie non vi è in atti domanda di assegnazione provvisoria su posto di sostegno, ma solo su posto comune ( cfr. doc n. 1 di parte ricorrente).

Occorre, quindi, verificare se parte ricorrente abbia proposto domanda anche su posto di sostegno e in che data e che la stessa provveda alla relativa produzione.

Dà alle parti termine per il deposito di memoria e documentazione sino al 27 febbraio 2017 e rinvia all'udienza del 28 febbraio 2017 ore 13.00

Si comunichi

Reggio Emilia, 21 febbraio 2017

Il giudice



Dott.Maria Rita Serri

